

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITA' EUROPEE

Direzione Generale
degli Affari Sociali

V/1078/71-I

TAVOLE COMPARATIVE
RIGUARDANTI
LA DURATA DEL LAVORO NELLE INDUSTRIE DELLA
COMUNITA'

Operai adulti soggetti ai regimi generali

Situazione ad aprile 1971

TABELLA 1 : DURATA NORMALE DEL LAVORO

A. Durata legale

- durata quotidiana del lavoro
- durata settimanale del lavoro

B. Durata contrattuale

- durata settimanale contrattuale del lavoro

TABELLA 2 : FERIE ANNUALI

A. Ferie annuali di base

- disposizioni legislative e regolamentari
- disposizioni contrattuali

B. Ferie supplementari

- disposizioni legislative e regolamentari
- disposizioni contrattuali

TABELLA 3 : GIORNI FESTIVI PAGATI

- disposizioni legislative e contrattuali

TABELLA 1 : DURATA NORMALE DEL LAVORO

V/1078/71-I L.

A. Durata legale

Situazione : aprile 1971

Paese	Durata quotidiana del lavoro	Durata settimanale del lavoro
Belgio	8 h	45 h
Germania (Rep. Fed.)	8 h	48 h
Francia	-	40 h (1)
Italia	8 h	48 h
Lussemburgo	8 h	44 1/2 h (2)
Paesi Bassi	8 1/2 h	48 h

- (1) La durata del lavoro puo' essere superiore, ma non puo' andare oltre le 60 ore; non puo' essere, in media, di oltre 54 ore in un qualsiasi periodo di dodici settimane consecutive, fatte salve deroghe particolari.
- (2) Negli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 la durata del lavoro puo' superare tale limite - rispettivamente di 4, 3, 2, 1 ore alla settimana - senza che occorra un'autorizzazione speciale; si deve pero' pagare il supplemento previsto per le ore di lavoro straordinario.

B. Durata settimanale contrattuale

Situazione : aprile 1971

Paesi	Durata settimanale contrattuale del lavoro - in ore												
	Industria automobilitistica	Industria elettrotecnica	Industria tessile	Industria delle fibre artificiali e sintetiche	Industria della gomma	Industria chimica	Abbigliamento	Industria del vetro	Costruzioni navali	Edilizia e genio civile	Acciaio	Carbone	
												profondità	superficie
Belgio	42 (1)	43	38-43 (3)	accordi aziendali	44(6)	44(6)	44	42-43	43	43 3/4	42	N. 36,32-36,44 S. 39,43-39,54	
Germania (Rep. Fed.)	40	40	40	40	40	40	40-41	40	40	40	40	40	40
Francia	conformemente alle disposizioni di legge (4)						conformemente alle disposizioni di legge	41(8)	conformemente alle disposizioni di legge			40 1/4	41 1/4 (10)
Italia	41	42 1/2	43(5)	42	42	41(7)	43	44 1/2 (9)	43	41	40	40	42(11)
Lussemburgo	--	--	42-44	42	44	42	44	--	--	44	41	--	--
Paesi Bassi	43 3/4	43 3/4 (2)	43 3/4 (2)	42 1/2	42 1/2	42 1/2	42 1/2	42 1/2	43 3/4 (2)	42 1/2	42 1/2	40	43 3/4- 42 1/2

- (1) Alcuni contratti aziendali prevedono tuttavia regimi di durata del lavoro di 40 ore o anche meno a seconda che il lavoro sia effettuato da una o da più squadre.
- (2) Dal 1° luglio 1971 : 42 1/2 ore al massimo.
- (3) A secondo che si tratti di squadra semplice, doppia o notturna.
- (4) Gli accordi finora conclusi in alcune imprese sulla durata del lavoro si limitano a fissare gli orari massimi.
- (5) Dal 1° luglio 1971 : 42 ore.
- (6) Alcuni contratti aziendali prevedono tuttavia regimi di durata del lavoro compresi fra le 40 e le 42 ore.
- (7) Dal 1° maggio 1971 : 40 ore
- (8) Dal 1° luglio 1971 : 40 ore. Nella lavorazione del vetro a mano l'orario medio è di 43 ore.
- (9) Dal 1° maggio 1971 : 43 ore. In taluni settori determinati : 43, 40 o 36 ore.
- (10) Durata settimanale per anno.
- (11) Dal 1° maggio 1971 : 40 ore.

TABELLA 2 : FERIE ANNUALI

A. Ferie annuali di base

Situazione : aprile 1971

Paese	Disposizioni legislative e regolamentari
Belgio	18 giorni lavorativi (3)
Germania (Rep. Fed.)	15-18 giorni lavorativi, secondo l'età (3)
Francia	2 giorni lavorativi al mese fino ad un massimo di 24 giorni all'anno (3)
Italia	12 giorni di lavoro (4)
Lussemburgo	18-24 giorni lavorativi, secondo l'età (1) (4) (5)
Paesi Bassi	Il doppio del numero dei giorni di lavoro fissati per la settimana (10-12 giorni) (2)

(1) 16 1/2, 19 1/2, 22 giorni lavorativi, se le imprese lavorano soltanto 5 giorni.

(2) A partire da luglio 1971 il triplo.

(3) Giorni lavorativi : tutti i giorni della settimana, salvo la domenica e i giorni festivi che cadono nella settimana.

(4) Giorni di lavoro : tutti i giorni della settimana, salvo la domenica, il sabato e i giorni festivi.

(5) Nel calcolo delle ferie annuali il sabato conta mezza giornata.

TABELLA 2 : FERIE ANNUALI

A. Ferie annuali di base

Situazione : aprile 1971

Paese	Disposizioni dei contratti collettivi												
	Industria automo- bilistica	Industria elettro- tecnica	Industria tessile	Industria delle fi- bre arti- ficiali e sintetiche	Industria della gomma	Industria chimica	Abbiglia- mento	Industria del vetro	Costruzio- ni navali	Edilizia e genio civile	Acciaio	Carbone	
												profon- dità	super- ficie
Belgio	nulla	nulla		accordi aziendali	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	3 settimane	
Germania (Rep. fed.)	16-21	16-21	24	18(2)	18	18	24	18(2)	17(3)	18-21(3)	17	20(3)	20(3)
Francia (1)	24	24	24	24	12	24	24	24	24	24	24	20(3)	20(3)
Italia	13	13	18	18(3)	18	18	18	16(3)	13	15	13	14	14(3)
Lussemburgo	D i s p o s i z i o n i l e g i s l a t i v e												
Paesi-Bassi	16	15-17	15	17-18(3)	17	17	15	17	17	18-19	17(3)	19-24 secondo l'an- zianità	17-21 secondo l'an- zianità

(1) Disposizioni legislative riprese da contratti collettivi.

(2) Dal 1971, tre sabati divenuti liberi con l'introduzione della settimana di cinque giorni non sono più considerati nel calcolo dei giorni di ferie.

(3) Giorni di lavoro in tutti gli altri casi si tratta di giorni lavorativi.

TABELLA 2 : FERIE ANNUALI

B. Ferie supplementari

Situazione : aprile 1971

Paese	Disposizioni legislative e regolamentari
Belgio	Industria carboniera : 12 giorni al massimo, secondo l'assiduità
Germania (Rep. fed.)	Per i minorati da 3 a 6 giorni lavorativi
Francia	<ul style="list-style-type: none"> - Per l'industria carboniera : da 1 a 6 giorni secondo l'anzianità <ul style="list-style-type: none"> 1 settimana per i giovani di meno di 18 anni 3 giorni per gli ex-internati della resistenza 5 giorni per gli ex-deportati - Per le madri di famiglia (1) : 2 giorni lavorativi supplementari per ogni figlio a carico (2) - Frazionamento delle ferie : 1-2 giorni lavorativi
Italia	Nessuna disposizione particolare
Lussemburgo	<ul style="list-style-type: none"> 6 giorni per i minorati 6 giorni per i minorenni
Paesi Bassi	Nessuna disposizione particolare, salvo per i minorenni

(1) di età inferiore ai 21 anni al 30 aprile dell'anno precedente

(2) di età inferiore ai 15 anni al 30 aprile dell'anno in corso - 1 giorno lavorativo se le ferie non superano i 6 giorni

B. Ferie supplementari (1)

Situazione : aprile 1971

Paese	Disposizioni dei contratti collettivi												
	Industria automobilitistica	Industria elettrotecnica	Industria tessile	Industria delle fibre artificiali e sintetiche	Industria della gomma	Industria chimica	Abbigliamento	Industria del vetro	Costruzioni navali	Edilizia e genio civile	Acciaio	Carbone	
												profondità	superficie
Belgio	nulla	nulla	nulla	disciplinate mediante accordi d'impresa	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	nulla	12 giorni secondo l'assiduità	
Germania (Rep.fed.)	3-5giorni secondo l'età	3-6giorni secondo l'età	nulla		1-5giorni secondo l'età 1-2giorni secondo l'anzianità	nulla	nulla	3-6giorni secondo l'età	3-6giorni secondo l'età	3 giorni	3-6giorni secondo l'età	2 giorni secondo l'anzianità	nulla
Francia	1-3giorni secondo l'anzianità(2)	1-3giorni secondo l'età (2)	1-3giorni secondo l'anzianità	1-3giorni secondo l'anzianità	nulla	nulla	1 giorno per più di 20 anni di anzianità, 2 giorni per più di 25 anni di anzianità, 2 giorni per le madri di famiglia di età inf.ai 21 anni	1-3giorni secondo l'anzianità	1-6giorni secondo l'anzianità (2)	nulla	1-6giorni secondo l'anzianità	---	---
Italia	2-6giorni secondo l'anzianità	2-6giorni secondo l'anzianità	1-3giorni secondo l'anzianità	2-3giorni secondo l'anzianità	1-3giorni secondo l'anzianità	1-3giorni secondo l'anzianità	1-3giorni secondo l'anzianità	2-4giorni secondo l'anzianità	2-6giorni secondo l'anzianità		2-6giorni secondo l'anzianità	5-15 giorni secondo l'anzianità	
Lussemburgo											6-8giorni secondo l'anzianità		
Paesi Bassi	3-5giorni secondo l'anzianità e/o l'età	3-6giorni secondo l'anzianità e/o l'età		1-3giorni secondo l'anzianità e/o l'età	1-4giorni secondo l'anzianità e/o l'età	1-4giorni secondo l'anzianità e/o l'età		1-4giorni secondo l'anzianità e/o l'età	3-5giorni secondo l'anzianità e/o l'età		1-3giorni secondo l'anzianità, 2-5giorni secondo l'età	1-4 giorni secondo l'anzianità e la funzione	

(1) I congedi supplementari concessi per assenze giustificate, per esempio, da ragioni familiari non sono presi in considerazione.

(2) Poiché nel settore metallurgico i contratti collettivi hanno carattere regionale, i dati indicati sono - per l'industria automobilistica e per l'industria elettronica - quelli relativi alla regione parigina. Essi peraltro valgono anche per un certo numero di altre regioni. Per le costruzioni navali i dati sono quelli relativi a St.-Nazaire e alle Bouches du Rhône.

- (1) Se il giorno festivo coincide con una domenica o con un sabato, nell'industria carboniera è possibile la concessione di un giorno di congedo sostitutivo; acciaio : nessuna disposizione particolare. Per gli altri settori si procede al pagamento del controvalore di una giornata di lavoro calcolata secondo le disposizioni in vigore.
- (2) Il numero dei giorni festivi varia secondo i "Länder".
- (3) In Francia i giorni festivi sono fissati nei contratti collettivi, fatto salvo il 1° maggio.
- (4) Regime di legge : 18 giorni. Disposizioni contrattuali : 1 giorno per la festa del Santo patrono della città in cui è situata l'industria ; per l'industria carboniera: 1 giorno supplementare per Santa-Barbara.
- (5) I giorni festivi che coincidono con un sabato o una domenica non vengono retribuiti, fatta eccezione per il "Koninginnedag" (festa della Regina). Se tale festa cade di domenica, si dà congedo il lunedì successivo.
- (6) Poichè nel settore metallurgico i contratti collettivi hanno carattere regionale, i dati indicati sono - per l'industria automobilistica e per l'industria elettronica - quelli relativi alla regione parigina; essi peraltro valgono anche per un certo numero di altre regioni. Per le costruzioni navali i dati sono quelli relativi a St.-Nazaire e alle Bouches du Rhône.
- (7) Ossia da 6 a 9 giorni, secondo gli anni.
- (8) Tutti i giorni comportanti perdite di retribuzione (in applicazione dell'accordo sulla mensilizzazione).
- (9) E tutti i giorni festivi che cadono su un giorno lavorativo retribuito, a datare dal 1° giugno 1971.
- (10) E quattro giorni non retribuiti.